

CAMPIONATO, COPPA UISP 2025-2026 5.d.A. CALCIO UISP BRA-CUNEO

NORME DI PARTECIPAZIONE

- composte da 11 pagine - (Art. 61 del R.T.N.)



1. ATTIVITÀ NAZIONALI UISP SDA CALCIO 2025-2026

Le Attività Nazionali UISP S.d.A. Calcio 2025-2026 si disputano in tre fasi:

- 1. 1° FASE Gironi di qualificazione alla 2° Fase (livello Territoriale Bra-Cuneo);
- 2. 2° FASE Gironi di qualificazione alla 3° Fase Finale (livello Regionale Piemonte);
- 3. 3° FASE Finali (livello Nazionale).

1^ FASE

- Calcio a 7
- Calcio a 5 maschile
- Calcio a 5 femminile

2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

2.1 1° FASE - GIRONI DI QUALIFICAZIONE ALLA 2° FASE - (Contiguità Territoriale)

Nella 1° FASE tutte le Associazioni e Società sportive iscritte saranno divise in Gironi Territoriali di qualificazione omogenei per contiguità geografica.

Le Associazioni e Società sportive inserite in ciascun *Girone di qualificazione alla 2*^ Fase si affronteranno tra di loro preferibilmente in gare di "andata e ritorno".

La classifica finale di ciascun girone è stabilita per punti secondo le modalità previste dal R.T.N.

L'organizzazione tecnica di ciascun *Girone di qualificazione* è delegata ai Settori di Attività (S.d.A.) Calcio Territoriali/Regionali competenti. Gli stessi S.d.A. Calcio hanno anche il compito di stabilire, sulla base della classifica finale di ciascun girone, il numero di Associazioni e Società Sportive che accedono alla 2^ Fase.

Per garantire l'amatorialità, le squadre possono essere suddivise in gironi (cat.) tenendo conto del valore tecnico/competitivo degli atleti che compongono le stesse.

Denominazione delle categorie: Categoria 1; Categoria 2; Categoria 3.

Denominazione dei gironi: Girone 1 (in caso di più gironi, si adotterà la seguente nomenclatura: Girone 1/a; Girone 1/b; ecc.); Girone 2 (in caso di più gironi, si adotterà la seguente nomenclatura: Girone 2/a; Girone 2/b; ecc.); Girone 3 (in caso di più gironi, si adotterà la seguente nomenclatura: Girone 3/a; Girone 3/b; ecc.).

- Coppa Comitato Calcio a 7 scontri diretti
- Calcio a 7 Girone Unico gare di andata e ritorno con successive finali
- Calcio a 5 femminile Girone unico gare di andata e ritorno con successive finali
- Calcio a 5 Maschile Girone qualificatorio e girone con gare di andata e ritorno

I campionati si svolgeranno in questo modo – Prima parte con gare di andata e ritorno e successive partite per la determinazione della vincente della fase 1.

Accederanno alla 2^ Fase le vincenti della fase 1 e della Coppa Comitato (ove prevista).



2° FASE - GIRONI DI QUALIFICAZIONE ALLA 3° FASE FINALE

Nella 2^ FASE tutte le Associazioni e Società sportive iscritte/qualificate saranno divise in Gironi di qualificazione alla 3^ Fase Finale omogenei per contiguità geografica (Regionale). Le Associazioni e Società sportive inserite in ciascun Girone di qualificazione alla 3^ Fase

Finale, si affronteranno tra di loro preferibilmente in gare di "andata e ritorno".

La classifica finale di ciascun girone è stabilita per punti secondo le modalità previste dal R.T.N.

L'organizzazione tecnica di ciascun *Girone di qualificazione* è delegata ai Settori di Attività (S.d.A.) Calcio Regionali. Gli stessi S.d.A. Calcio hanno anche il compito di stabilire, sulla base della classifica finale di ciascun girone, il numero di Associazioni e Società Sportive che accedono alla 3^ Fase Finale.

Per garantire l'amatorialità, le squadre possono essere suddivise in gironi (cat.) tenendo conto del valore tecnico/competitivo degli atleti che compongono le stesse.

Denominazione delle categorie: Categoria 1; Categoria 2; Categoria 3.

Denominazione dei gironi: Girone 1 (in caso di più gironi, si adotterà la seguente nomenclatura: Girone 1/a; Girone 1/b; ecc.); Girone 2 (in caso di più gironi, si adotterà la seguente nomenclatura: Girone 2/a; Girone 2/b; ecc.); Girone 3 (in caso di più gironi, si adotterà la seguente nomenclatura: Girone 3/a; Girone 3/b; ecc.).

-SPECIFICARE DETTAGLI DI SVOLGIMENTO DELLE VARIE MANIFESTAZIONI-

2.3 3° FASE - FINALE

2.2

Le Associazioni e Società sportive vincenti i gironi relativi alla Fase 1[^] e/o 2[^] Fase, acquisiscono il diritto a partecipare alla 3[^] Fase - "Finale" 2025/2026.

La 3° Fase Finale 2025/2026 si articolerà in gironi, con calendari che verranno definiti in base al numero di squadre.

3. TERMINI DI SVOLGIMENTO

Le Attività Nazionali S.d.A. UISP Calcio 2025-2026 sarà organizzato con le seguenti modalità: La 1° FASE (Gironi di qualificazione Territoriali) si svolgerà dal 01/09/2025 al 04/05/2026;

La 2^ FASE (Gironi di qualificazione Regionali) si svolgerà dal 08/09/2025 al 06/06/2026;

La 3ª FASE (Finale) si svolgerà in luogo da definire nel periodo compreso tra il 11/05/2026 e il 05/07/2026.

Il S.d.A. Calcio Nazionale UISP si riserva di modificare i predetti termini in qualsiasi momento, dandone comunicazione mediante specifico Comunicato Ufficiale.

4. ASSOCIAZIONI e SOCIETÀ SPORTIVE



Sono ammesse a partecipare alla 1° Fase e alla 2° Fase (qualora non venga indetta la 1° Fase), tutte le Associazioni e Società sportive in regola con l'affiliazione UISP per l'anno sportivo 2025-2026 che ne faranno richiesta, mediante la presentazione della domanda d'iscrizione che è pubblicata sui Comunicati Ufficiali dei S.d.A. Calcio Territoriali e/o Regionali.

5. ISCRIZIONE

La domanda d'iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante (Presidente), deve essere presentata direttamente o inviata tramite e-mail (calcio.bracuneo@uisp.it) alla Segreteria del S.d.A. Calcio Territoriale e/o Regionale di appartenenza nelle modalità e nei termini indicati sui Comunicati Ufficiali emanati dagli stessi Settori di Attività Calcio. Tutte le Associazioni e Società sportive possono partecipare alla prima fase con iscrizione libera (1° Fase o 2° Fase qualora non venga indetta la 1° Fase).

6. QUOTA D'ISCRIZIONE e QUOTE GARA ATTIVITÀ NAZIONALI UISP SDA CALCIO BRA-CUNEO - FASE 1 2025-2026

La quota di iscrizione è fissata per la Fase 1 come sotto indicato:

QUOTE ISCRIZIONE

- Calcio a 7: € 55,00 a partita (comprensivo di campo di gara)
- Calcio a 5 femminile: € 28,00 a partita
- Calcio a 5 maschile indoor: € 55,00 a partita (comprensivo di campo di gara)

7. COMUNICATI UFFICIALI

Il Comunicato Ufficiale è lo strumento d'informazione nel quale devono essere pubblicate, a pena di nullità, tutte le norme, gli atti, le delibere, le decisioni e le disposizioni del SdA Calcio UISP, nonché il calendario delle gare.

Il Comunicato Ufficiale si ritiene conosciuto a far data dalla sua pubblicazione (art. 62 RTN), che avviene, al più tardi, nella giornata di lunedì (calcio a 5 e calcio a 7) tramite:

- ritiro dello stesso presso la Segreteria del SdA Calcio in Via Mercantini 9 Bra
- inserimento nell'apposita sezione del sito www.uisp.it/bra nella sezione CALCIO
- invio a mezzo e-mail ai recapiti di posta elettronica che saranno forniti da tutte le Associazioni e Società Sportive partecipanti.

8. REGOLAMENTO TECNICO

Per la disputa delle gare delle varie Fasi previste nelle Attività Nazionali UISP SdA Calcio 2025-2026 si adotta il "Regolamento Tecnico Nazionale". Per la 1° Fase e per la 2° Fase sono ammesse deroghe per i Territori/Regioni che ne faranno richiesta e comunque previa autorizzazione del S.d.A. Calcio Nazionale.

In deroga per tutti i campionati, a quanto previsto dall'art. 49 del Regolamento Tecnico



Nazionale, la classifica è stabilita a punti con l'attribuzione di:

- 3 punti per gara vinta;
- 1 punto per gara pareggiata;
- O punti per gara persa.

CALCIO A 7

Relativamente al calcio a 7, potranno essere tesserati e disputare gare i giocatori tesserati FIGC fino alla 2^ Categoria (compreso il settore giovanile).

In deroga con il RTN verranno concesse delle interruzioni per time-out. In questo caso essi saranno di 1 minuto ciascuno e non potranno essere più di uno per tempo e per squadra (4 totali ogni gara).

9. INFORTUNI

Qualsiasi documentazione riguardante infortuni e pratiche assicurative deve essere inviata o consegnata – nei modi e nei termini indicati nel Vademecum Uisp – presso la sede del Comitato UISP Bra-Cuneo, o seguire le indicazioni presenti sul sito per procedere alla denuncia infortuni online.

Il contratto assicurativo e i moduli per la denuncia di infortunio e le modalità di compilazione sono disponibile su: www.uisp.it/assicurazione/.

10. TESSERAMENTO

- a) Gli Atleti che intendono partecipare all'attività UISP S.d.A. Calcio devono tesserarsi all'UISP fatto salvo quanto disposto dall'articolo 33 RTN rispettando le modalità previste dalle Norme di partecipazione emanate in ottemperanza alle Norme di tesseramento nazionale.
- b) Il tesseramento di Atleti tesserati anche con altre Organizzazioni sportive è regolato dalle relative Convenzioni stipulate dalla UISP Nazionale. In mancanza di Convenzioni, il tesseramento degli Atleti già tesserati per altre Organizzazioni sportive è regolato dalle Norme di partecipazione emanate dalla Struttura di Attività calcio nazionale UISP.
- c) Nell'ambito amatoriale competitivo è vietato il tesseramento, nel corso di una stagione sportiva, per più di una Associazione o Società sportiva aderente all'UISP, nella medesima disciplina sportiva.
- d) Gli Atleti possono partecipare contemporaneamente con Associazioni differenti all'attività competitiva purché in discipline diverse, a manifestazioni di ambito non agonistico e ad attività non istituzionale, regolarizzando la propria posizione mediante la sottoscrizione dell'apposita scheda d'attività per ogni Associazione o Società sportiva con la quale partecipano a ogni manifestazione.
- e) Nel caso in cui un'Associazione o Società sportiva partecipi con due o più squadre alla stessa manifestazione (per esempio, in gironi diversi), il Tesserato mantiene il rapporto sportivo e può giocare con una sola squadra. In tal caso l'Associazione o Società sportiva deve contraddistinguere in modo chiaro le sue diverse squadre, specificando altresì con quale di queste il singolo Tesserato abbia contratto il rapporto sportivo.
- f) In nessun caso gli Atleti possono partecipare con più di una squadra nella stessa manifestazione indipendentemente dal tipo di disciplina (Calcio a 11, Calcio a 5, etc.).
- g) La richiesta di tesseramento dei giocatori ai fini della partecipazione all'attività ufficiale



non può essere effettuata dopo la quartultima giornata di ritorno del calendario ufficiale e comunque non oltre il 31/03/2026. Per le attività non ufficiali non esistono limiti temporali al tesseramento dei giocatori.

11. COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE OPERATIVE

La SdA Calcio Uisp può, in ogni momento, disporre modifiche e variazioni ivi comprese la programmazione delle gare e/o la correzione di eventuali errori materiali, che si rendessero necessarie, comprese quelle relative alle decisioni disciplinari a carico dei singoli tesserati e delle Associazioni e Società Sportive. Le disposizioni possono essere anche adottate in via d'urgenza tramite comunicazione scritta o con mezzi idonei allo scopo: e-mail, telefax; in tal caso le disposizioni hanno efficacia immediata e devono essere riportate sul primo Comunicato Ufficiale successivo (art. 64 RTN.).



NORME GENERALI

- 1. L'attività del SdA Calcio Nazionale inizia il 1 settembre 2025 e termina il 31 agosto 2026;
- 2. Tutte le manifestazioni ufficiali sono disciplinate dal Regolamento Tecnico Nazionale del SdA Calcio UISP Nazionale fatte salve le modifiche e/o integrazioni apportate al presente documento.
- 3. Le Associazioni e Società Sportive, oltre alla documentazione necessaria prevista dall'art. 19 RTN per l'iscrizione all'attività del SdA Calcio Uisp, dovranno depositare all'atto della sottoscrizione dell'adesione, se non già presente agli atti della SdA stessa, anche copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo. La mancata consegna della documentazione richiesta comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 192 RTN.
- 4. Gli atleti e le atlete possono partecipare contemporaneamente all'attività agonistica con Associazioni e Società Sportive differenti purché in discipline diverse, a manifestazioni di ambito non agonistico e ad attività non ufficiale, regolarizzando la propria posizione mediante la sottoscrizione dell'apposita scheda attività per ogni Associazione o Società Sportiva con la quale partecipano a ogni manifestazione (art. 30 RTN).
- 5. Sosta tra una gara giocata e quella successiva: gli atleti e le atlete non possono giocare più di una partita, indipendentemente dalla disciplina, tra le ore 00.01 e le ore 24.00 della stessa giornata, pena le sanzioni previste dagli articoli 199 e 233 RTN (art. 80 RTN).
- 6. I/Le Dirigenti possono svolgere le funzioni di Atleta anche per altre Associazioni o Società Sportive che partecipano ad attività di ambito o categoria o disciplina differenti rispetto alla propria Associazione o Società Sportiva, purché siano in possesso della scheda attività appositamente predisposta dove dovrà essere riportata la denominazione dell'Associazione o Società Sportiva con la quale il/la Dirigente disputa le gare in qualità di Atleta, pena le sanzioni previste dagli articoli 199 (art. 23 lettera C del RTN).
- 7. La richiesta di tesseramento delle giocatrici e dei giocatori ai fini della partecipazione all'attività ufficiale non può essere effettuata dopo la quartultima giornata di ritorno del calendario ufficiale e comunque non oltre il 31/03/2026. Per le attività non ufficiali non esistono limiti temporali al tesseramento dei giocatori.
- 8. Le Associazioni e Società sportive partecipanti alle varie manifestazioni devono indicare nella lista gara da consegnare all'arbitro un/una dirigente responsabile (accompagnatore ufficiale). Per le sole Associazioni e Società sportive partecipanti alle manifestazioni di calcio a 11, nel caso fosse presente un solo dirigente lo stesso potrà ricoprire contemporaneamente anche il ruolo di guardalinee di parte. I/Le dirigenti, possono svolgere anche la funzione di atleta per la medesima associazione (art. 23 lettera b RTN). Inoltre, se durante lo svolgimento della partita il/la dirigente responsabile (accompagnatore ufficiale), per un qualsiasi motivo, non potesse più proseguire la gara, la rappresentanza dell'Associazione o Società sportiva verrà assicurata dal capitano della squadra (art. 21 RTN).
- 9. In tutti i casi in cui il RTN del SdA Calcio UISP fa esplicito riferimento al dovere di dare "comunicazione scritta con atto ricettizio alla squadra avversaria e al SdA Calcio competente", è da intendersi valida, oltre che quella effettuata con Raccomandata A/R, anche la comunicazione inviata a mezzo e-mail.



- 10. Recesso del rapporto sportivo da parte del tesserato: nel caso in cui un/una tesserato/a UISP abbia preso parte a gare o frazioni di esse, può recedere dal rapporto sportivo e contrarre nuovo rapporto sportivo entro e non oltre la data del 31 gennaio 2026. Il recesso è inderogabilmente condizionato dal rilascio della specifica autorizzazione da parte dell'Associazione o Società sportiva di appartenenza secondo le modalità stabilite dall'art. 34 comma a/II RTN.
- 11. I/Le tesserati/e partecipanti contemporaneamente a più manifestazioni organizzate dal SdA Calcio UISP, anche con Associazioni o Società sportive diverse, colpiti/e da provvedimenti di squalifica a tempo, non possono partecipare a nessuna manifestazione fino a quando la sanzione non è stata interamente scontata. I/Le tesserati/e squalificati/e a giornate scontano la sanzione solo nella manifestazione in cui è stata comminata la squalifica. È posto a carico delle Associazioni e Società sportive la verifica delle squalifiche a carico dei propri/e tesserati/e nonché il rispetto della presente disposizione (art. 135 lettera d. RTN).
- 12. I provvedimenti disposti a fine gara possono non essere notificati agli/alle interessati/e. Le sanzioni disciplinari relative saranno pubblicate sul primo Comunicato Ufficiale utile;
- 13. La squalifica per una o più giornate di gara oppure la squalifica a tempo inflitta dal SdA Calcio Uisp (salvo l'espulsione per somma ammonizione che saranno azzerate a fine stagione) che non possa essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui è stata inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, anche se il tesserato/a colpito/a da sanzione abbia cambiato Associazione o Società sportiva, e ciò indipendentemente dalla pubblicazione delle sanzioni ancora da scontare sul primo Comunicato Ufficiale (art. 135 lettera f) e g) e art.137 lettera b) RTN). È posto a carico delle Associazioni o Società sportive l'onere della verifica delle squalifiche a carico dei propri tesserati nonché il rispetto della presente disposizione.

Sono legittimati a proporre reclamo o	o ricorso le Associazion	i o Società sportive e i Sc	oci aventi
interesse, il Responsabile della UISP	SdA Calcio competente	e e il Responsabile del Set	ttore arbitrale
competente; non ammissibili deleghe	a terzi. La forma del re	eclamo, come previsto dall	'art. 159 RTN,
deve essere presentata entro i termi	ini previsti dall'art. 161	RTN. I reclami o i ricorsi	devono essere
inviati a mezzo di lettera raccomando	ata con avviso di ricevin	nento, pec o depositati pr	esso la
Segreteria del SdA Calcio UISP	in Via	, a	(art.
61/c/4), a pena di irricevibilità del re	eclamo o del ricorso ste	ssi. Le indicazioni sono pr	eviste nella
sezione RECLAMO, RICORSO E IST.	ANZA del RTN.		

Allegato "A" (1/2)



REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC ALL'ATTIVITÀ UFFICIALE DEL SETTORE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP

"Circolare del 31 maggio 2025"

La presente Circolare ha efficacia, sull'intero territorio nazionale, dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026:

- 1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3° categoria (o categoria Figc più bassa con iscrizione libera che non prevede retrocessioni; o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie A, calcio a 5 maschile serie A e B e calcio a 5 femminile serie A nella stagione sportiva 2025-2026 non possono partecipare a gare dell'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 201 e 235 RTN.
- 2. Per attività ufficiale Figc s'intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2025.
- 3. Per partecipazione alla gara s'intende essere stato in lista gara come giocatore.
- 4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali del Settore di Attività Calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice/Commissione disciplinare, immediatamente sospesi dall'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 201 e 235 RTN.
- 5. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno compiuto il 40° anno d'età, possono sempre prendere parte all'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp. Tale deroga non è comunque applicabile agli atleti che hanno preso parte nella stagione sportiva in corso a gare ufficiali Figc nelle seguenti categorie: calcio a 11 uomini (Serie A, B, Lega Pro, D); calcio a 5 maschile serie A e B.

CALCIO A 11

6. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2^ e 1^ nella stagione 2025-2026 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2026, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).



I SDA TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2026.

- 7. Gli atleti di 2° e 1° categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2026 NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente all'attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 201 e 235 RTN.
- 8. Gli atleti del settore giovanile Allievi e Juniores di squadre Figc calcio a 11 categorie 2° e 1° possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp. Gli atleti di squadre Figc con il solo settore giovanile non a carattere regionale e nazionale possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp, salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli.

CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35

9. Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 nei campionati sino alla 1° categoria possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35 calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp.

Inoltre, gli atleti che disputano campionati di calcio a 11 giovanili Allievi e Juniores non a carattere regionale e/o nazionale, appartenenti a squadre Figc fino alla categoria Eccellenza Figc possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8, salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli.

I Settori di Attività calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di tesserati Figc all'attività ufficiale del S.d.A. Calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di Partecipazione emesse dal Settore di Attività territoriale o regionale che le ha deliberate.

Eventuali modifiche alle categorie Figc apportate nei prossimi mesi per l'attività 2025/2026, potranno essere motivo di adeguamento della Circolare.



Stagione Sportiva 2025/2026 Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2025

Attività FIGC	Attività UISP			
	calcio a 11	calcio a 5	calcio a 7/8	calcio a 5
	maschile	maschile	e over 35/40	femminile
Calcio a 11 amatori (1)	si	si	si	/
Calcio a 11 3ª categoria (1)	si	si	si	/
Calcio a 11 1ª e 2ª categoria	no * (2)	si	si	/
Calcio a 11 Promozione, Eccellenza	no (1)	no (2)	no (2)	/
Calcio a 5 maschile serie A, B (1)	no	no	no	/
Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C	si	si	si	/
Calcio a 5 femminile serie A	/	/	/	no (2)
Calcio a 5 femminile inferiore serie A	/	/	/	si
Calcio a 11 femminile serie A (2)	/	/	/	no (2)
Calcio a 11 femminile serie D, C2/C1, B	/	/	/	si

^{*} gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2^a e 1^a nella stagione 2025-2026 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2026, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

- (1) compreso il proprio settore giovanile
- (2) escluso il proprio settore giovanile

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e dirigenti, hanno efficacia anche per tutta l'attività del Settore di Attività Calcio Uisp.

Le squalifiche superiori alle 4 giornate emanate dagli organi disciplinari della Figchanno efficacia anche per tutte le attività del Settore di Attività Calcio UISP. Per il computo del periodo di validità della squalifica si considererà una giornata per l'attività FIGC equivalente ad una settimana per l'attività UISP ovvero se la squalifica Figc fosse di 5 giornate la validità della stessa per le attività del Settore di Attività Calcio UISP sarebbe di 5 settimane dalla data di pubblicazione della sanzione Figc.

